

# **Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie**

## **(RegP-CSU)**

del 26 febbraio 2015 (stato 26 febbraio 2026)

---

*Il Consiglio delle scuole universitarie,*

visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011<sup>1</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

visto l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSu)<sup>2</sup>

*decreta:*

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**                    Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento sul personale disciplina i rapporti di lavoro del personale del Consiglio delle scuole universitarie che lavora presso:

- a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (Conferenza dei rettori);
- b. il Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento);
- c. l'Agenzia svizzera di accreditamento (Agenzia di accreditamento).

#### **Art. 2**                    Diritto applicabile

<sup>1</sup> I rapporti di lavoro del personale sono disciplinati dalla legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale (LPers).

<sup>2</sup> Salvo disposizioni particolari del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>4</sup> sul personale federale (OPers), dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>5</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) nonché dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>6</sup> sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers).

<sup>1</sup> RS 414.20

<sup>2</sup> RS 414.205

<sup>3</sup> RS 172.220.1

<sup>4</sup> RS 172.220.111.3

<sup>5</sup> RS 172.220.111.31

<sup>6</sup> RS 172.220.111.4

<sup>3</sup> Le disposizioni contenute nell'allegato non si applicano.

<sup>4</sup> Per garantire il passaggio al nuovo sistema salariale 2027 della Confederazione, il Consiglio delle scuole universitarie può dichiarare applicabili le disposizioni del diritto precedente dell'OPers e dell'O-OPers elencate nell'allegato.<sup>7</sup>

## Capitolo 2: Autorità competente

### Art. 3 Competenze generali

<sup>1</sup> In deroga alla OPers il presente regolamento sul personale disciplina le autorità competenti nel modo seguente:

- a. dove ai sensi dell'OPers l'autorità competente è *il Consiglio federale*, per il personale l'autorità competente è *il Consiglio delle scuole universitarie*;
- b. dove ai sensi dell'OPers l'autorità competente è *il Dipartimento o il Dipartimento federale delle finanze (DFF)*, per il personale le autorità competenti sono rispettivamente *la Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento*;
- c. dove ai sensi dell'OPers l'autorità competente è *l'Ufficio federale*, per il personale le autorità competenti sono rispettivamente *il segretario generale della Conferenza dei rettori e il direttore dell'Agenzia di accreditamento*.

<sup>2</sup> Dove ai sensi dell'O-OPers l'autorità competente è *il Dipartimento*, per il personale le autorità competenti sono rispettivamente *la Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento*.

<sup>3</sup> Dove ai sensi dell'OPers o dell'O-OPers è necessario l'accordo con *l'Ufficio federale del personale (UFPER)* si rinuncia a tale accordo.

<sup>4</sup> Dove ai sensi dell'OPers o dell'O-OPers sono necessarie trattative con le associazioni del personale, se tali organizzazioni non esistono le trattative sono condotte con le commissioni del personale.

<sup>5</sup> Dove l'OPers o l'O-OPers fanno riferimento all'«interesse della Confederazione», all'«Amministrazione federale» o a espressioni simili, si intendono rispettivamente gli «interessi del Consiglio delle scuole universitarie» e il «personale del Consiglio delle scuole universitarie».

### Art. 4 Competenze specifiche (art. 3 LPers)

<sup>1</sup> La costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro nonché tutte le altre decisioni relative ai rapporti di lavoro spettano:

- a. alla Conferenza dei rettori per gli impiegati che lavorano presso di essa; la Conferenza dei rettori può trasferire queste competenze al suo segretario generale;

<sup>7</sup> Introdotta il 26 feb. 2026 (in vigore a partire dal 1° gen. 2026)

- b. al Consiglio di accreditamento per gli impiegati che lavorano presso di esso e presso l'Agenzia di accreditamento; il Consiglio di accreditamento può trasferire queste competenze al direttore dell'Agenzia di accreditamento, purché riguardino persone che lavorano presso l'Agenzia di accreditamento.

<sup>2</sup> La costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del segretario generale della Conferenza dei rettori nonché del direttore dell'Agenzia di accreditamento sottostanno all'obbligo di autorizzazione del Consiglio delle scuole universitarie.

### **Capitolo 3: Politica del personale**

#### **Art. 5** Attuazione

La Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento attuano la politica del personale conformemente all'OPers nei limiti delle loro possibilità finanziarie e organizzative.

#### **Art. 6** Colloquio con il collaboratore e valutazione del personale (art. 4 cpv. 3 LPers)

<sup>1</sup> La conduzione del colloquio con il collaboratore e la valutazione del personale spettano:

- a. al presidente della Conferenza dei rettori per il suo segretario generale;
- b. al presidente del Consiglio di accreditamento per il direttore dell'Agenzia di accreditamento e il suo sostituto.

<sup>2</sup> In caso di controversie gli impiegati di cui al capoverso 1 si rivolgono al Consiglio delle scuole universitarie.

### **Capitolo 4: Rapporto di lavoro**

#### **Art. 7** Messa a concorso (art. 7 LPers)

<sup>1</sup> La Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento mettono pubblicamente a concorso i posti vacanti.

<sup>2</sup> Possono rinunciare a mettere a concorso i posti:

- a. limitati a un periodo di un anno; o
- b. che vengono occupati internamente da impiegati, praticanti o giovani che hanno svolto un tirocinio presso la Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento.

**Art. 8** Evoluzione dello stipendio  
(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> La Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento decidono annualmente sull'evoluzione degli stipendi nei limiti del credito per il personale.

<sup>2</sup> Se le prestazioni corrispondono ai livelli di valutazione da 2 a 4 lo stipendio è aumentato ogni anno al massimo del 3 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

**Art. 9** Provvedimenti particolari  
(art. 15 LPers)

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, occorre prevedere misure di sviluppo o l'attribuzione a un posto meno esigente. È necessario tenere adeguatamente conto anche di situazioni sociali difficili. Se, nonostante le misure adottate, le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.

**Art. 10** Valutazione della funzione  
(art. 15 LPers)

Il compito di valutare le funzioni spetta:

- a. al Consiglio delle scuole universitarie dopo consultazione della Conferenza dei rettori e del Consiglio di accreditamento per le funzioni del segretario generale della Conferenza dei rettori e del direttore dell'Agenzia di accreditamento;
- b. alla Conferenza dei rettori per le funzioni delle persone che lavorano presso di essa. La Conferenza dei rettori può trasferire questa competenza al suo segretario generale;
- c. al Consiglio di accreditamento per le funzioni delle persone che lavorano presso di esso o presso l'Agenzia di accreditamento. Per le persone che lavorano presso l'Agenzia di accreditamento il Consiglio di accreditamento può trasferire questa competenza al direttore dell'Agenzia di accreditamento.

**Art. 11** Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

La Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento stipulano un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone che lavorano presso di essi. I premi sono a carico del datore di lavoro.

<sup>8</sup> Modificato il 19 nov. 2015

## **Art. 12**            Spese

La Conferenza dei rettori e il Consiglio di accreditamento emanano un regolamento spese. A tal fine si basano per analogia sul regolamento spese e sul regolamento relativo agli importi forfettari per pasti e ai valori indicativi per gli alberghi dell'Amministrazione federale.

## **Art. 13**            Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers)

Per calcolare il numero degli anni d'impiego contano oltre agli anni di servizio di cui all'articolo 73 capoverso 5 OPers i rapporti di lavoro ininterrotti presso i seguenti datori di lavoro:

- a. Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS);
- b. Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH);
- c. Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche (COHEP);
- d. Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ).

## **Capitolo 5: Previdenza professionale**

### **Art. 14** Componenti dello stipendio assicurabile

<sup>1</sup> Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio seguenti:

- a. lo stipendio mensile secondo l'articolo 36 OPers, l'evoluzione dello stipendio secondo l'articolo 9 del presente regolamento e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l'articolo 40 OPers fino all'importo massimo della classe di stipendio;
- b. lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l'articolo 38 capoverso 2 OPers;
- c. le indennità di residenza secondo l'articolo 43 OPers;
- d. la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e-g OPers;
- e. le indennità di funzione secondo l'articolo 46 OPers;
- f. le indennità speciali secondo l'articolo 48 OPers;
- g. i premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers;
- h. le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.

<sup>2</sup> Se, secondo l'articolo 52a OPers, a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro, oppure se, secondo l'articolo 56 capoverso 2 o 3 OPers, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario determinante precedente resta invariato fino a

quando l'indennità di rincarato è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue.

<sup>3</sup> Per l'attribuzione al piano di previdenza è determinante la classe di stipendio stabilita nel contratto.

**Art. 15<sup>9</sup>**           ...

## **Capitolo 8:   Disposizioni finali**

**Art. 16**           Entrata in vigore

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2015.

<sup>9</sup> Modificato il 26 mag. 2016

*Allegato  
(art. 2 cpv. 3)*

**Disposizioni dell'OPers, dell'O-OPers e dell'OPDPers non applicabili (art. 2 cpv. 3)**

OPers: articoli 18, 20, 20a, 22, 39 capoversi 2-5, 39a<sup>10</sup>, 42 capoverso 1, 53, 63, capitolo 4a (si applicano invece gli articoli 88d, 88d<sup>bis</sup> e 88d<sup>ter</sup>), 107 e 108.<sup>11</sup>

O-OPers: articoli 9a e 9b<sup>12</sup>, articoli 20 capoverso 3, 26, 32, 43 e 63.

OPDPers: articolo 3, articolo 5, articoli 12-18, articoli 24-29, capitolo 4, capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7 e capitolo 8<sup>13</sup>.

**Disposizioni del diritto previgente dell'OPers<sup>14</sup> e dell'O-OPers<sup>15</sup> (art. 2 cpv. 4)<sup>16</sup> applicabili dal 1° gennaio 2026**

OPers: articoli 15-17, articolo 25a capoverso 4, articolo 37, articolo 38 capoverso 1, articolo 38a capoverso 1, articolo 40, articolo 43, articolo 44 capoverso 2 lettera b e capoversi 3 e 4, articolo 44a capoversi 4 e 6, articolo 46, articolo 50, articolo 105 capoverso 2 lettera c e d, Allegato 2 lettera c e Allegato 3 numeri 1 e 3.

O-OPers: articolo 2-4, articolo 11, articolo 19 capoverso 1, articolo 25 e Allegato 1.

<sup>10</sup> Introdotto il 26 feb. 2026 (in vigore a partire dal 1° gen. 2026)

<sup>11</sup> Modificato il 26 mag. 2016

<sup>12</sup> Introdotto il 26 feb. 2026 (in vigore a partire dal 1° gen. 2026)

<sup>13</sup> Modificato il 23 nov. 2017. In vigore a partire dal 1° gen. 2018 (OPDPers, RU 2017 7271)

<sup>14</sup> RU 2001 2206 (stato 1° feb. 2025)

<sup>15</sup> RU 2001 3198 (stato 1° feb. 2024)

<sup>16</sup> Introdotto il 26 feb. 2026 (in vigore a partire dal 1° gen. 2026)